STATUTI DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICO-LETTERARIO-ARTISTICA DEI...

Società scientifico letterario artistica dei nuovi filodidaci

STATÙTI

DELLA

SOCIETÀ SCIENTIFICO-LETTERARIO-ARTISTICA

DEI

NUOVI FILODIDACI

FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA
—
1866

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. È istituita in Firenze una Società Scientifico-Letterario-Artistica, che ha il titolo di Società dei nuovi Filodidaci.

Art. 2. Lo scopo della Società è la coltura delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 3. Lo stemma della Società rappresenta un mappamondo, un libro ed una cetra, contornati da una corona di alloro, ed attorno porta l'iscrizione: - Società dei nuovi Filodidaci -, ed il verso del Petrarca: *Altro diletto che imparar non provo.*

Art. 4. Tale stemma viene donato col consenso dei soci superstiti della cessata Società (1), alla nuova, per i buoni uffici del già suo promotore il signor Prof. Pietro Stefanelli.

Art. 5. In una Domenica di ciascun mese sarà tenuta un'adunanza pubblica; e private ne saranno tenute tante quante ne potranno occorrere per la critica delle memorie lette in pubblica adunanza, e per le trattative d'affari.

(1) La *Società dei Filodidaci* istituita in Firenze l'anno 1852, con deliberazione del 9 Marzo 1866, si dichiarò disciolta, cedendo in credità a questa nuova ciò che le apparteneva.

Art. 6. Oltre le surriferite adunanze ordinarie, saranno tenute nell'anno altre due adunanze speciali, in cui verrà letto dal Segretario degli Atti il rapporto di tutto ciò che è stato fatto in ogni semestre.

Art. 7. Si terrà poi in ogni trimestre un'adunanza amministrativa, nella quale il Tesoriere provveditore presenterà lo stato finanziario della Società; ed alla fine dell'anno ne sarà tenuta una generale per presentare il bilancio consuntivo dell'anno scorso e quello preventivo per l'anno avvenire. Ogni volta che se ne presenterà il bisogno si terranno delle adunanze straordinarie.

Art. 8. La Società procurerà di formare una biblioteca.

Art. 9. La Società farà stampare i suoi resoconti appena che sarà florida di finanze, e gl'invierà a tutti i componenti la medesima. Più ancora farà stampare a sue spese i migliori componimenti che verranno letti.

Art. 10. La Società avrà principio il dì 11 Febbraio 1866.

TITOLO II.

Dei Soci.

Art. 11. Vi sono nella Società tre ordini di soci, cioè: *Ordinari*, *Onorari* e *Corrispondenti*.

Art. 12. Ad ogni socio verrà partecipata l'ammissione alla Società, con una lettera della Presidenza unita al Diploma.

Art. 13. Solo i Soci ordinari avranno diritto alla nomina dei soci per qualunque di queste tre classi, ed in qualunque occasione essi soli avranno il voto.

Art. 14. Coloro che desiderano essere scritti nella classe dei soci ordinari, dovranno farsi proporre con lettera diretta al Presidente, e firmata da tre membri della classe medesima, oppure invieranno alla Presidenza qualche loro scritto relativo agli studi che la Società coltiva, che sarà dalla Presidenza medesima inviato all'ufficio cui lo scritto può appartenere.

Art. 15. Gli aspiranti al grado di socio ordinario, per i quali è necessaria la età di 20 anni e la residenza in Firenze, dovranno presentare inoltre qualche documento che attesti il loro valore negli studi e la loro condotta morale.

Art. 16. Il Presidente comunicherà in un'adunanza amministrativa i nomi ed i titoli dei nuovi candidati; per ciascuno dei quali verrà fatta una separata votazione nella seguente adunanza destinata pure per le trattative d'affari.

Art. 17. Chiunque entri a socio ordinario dovrà fare la propria firma nel ruolo che terrà il Segretario degli atti, notarvi il proprio domicilio, e firmare inoltre l'originale dello statuto. Per i soci onorari e corrispondenti basterà la loro domanda, e la loro lettera di accettazione.

Art. 18. Ogni socio avrà una quantità di biglietti d'invito per le adunanze ordinarie e speciali; il numero di questi sarà da stabilirsi di 6 in 6 mesi dall' Ufficio di Presidenza.

Art. 19. Ogni socio ordinario avrà l'onere di corrispondere una tassa di L. 12 annue, divise in rate mensili di L. 1 ciascuna.

Art. 20. Ad ogni socio che il primo del mese successivo non abbia pagato l'importo del mese scorso, non saranno rimessi i resoconti della Società; e di più, se la morosità continua, sarà, dopo tre mesi, dietro approvazione del corpo sociale, tenuto come destituito, ammenochè non faccia domanda in contrario, pagando inoltre una multa di L. 2.

Art. 21. Tutti i soci avranno l' obbligo, giunto il loro turno, di leggere un componimento; ammenochè non facciano all' Ufficio di Presidenza domanda di non essere compresi nel turno in causa di forti ragioni, che dovranno chiaramente far conoscere all' Ufficio di Presidenza stesso.

Art. 22. I soci però hanno diritto di ricevere dal Segretario degli atti speciale avviso di ciò tre mesi avanti il giorno stabilito per la presentazione di un loro componimento. Coloro poi che vogliono esser esclusi dal turno, dovranno pure tre mesi avanti inviare alla Presidenza la loro domanda di esclusione, com'è stabilito all'Art. 21.

Art. 23. Oltre ciò che dispone l'Art. 22, il Segretario degli atti farà al principio dell'anno una tabella, ove saranno indicati i nomi dei soci secondo il loro turno.

Art. 24. I componimenti, tanto scientifici quanto letterari od artistici, espressamente scritti per la Società, dovranno esser inviati dall'autore almeno 15 giorni avanti l'adunanza in che dovranno esser letti, all'ufficio di Presidenza, che a sua volta li rimetterà al direttore dell'ufficio a cui l'autore appartiene, affinchè venga approvato, quando non vìoli ciò che il presente statuto dispone all'art. 122.

Art. 25. Di qualunque lettura che venga fatta alla Società, verrà all'Archivio di questa rilasciato l'originale o almeno copia autenticata dall'autore.

Art. 26. Se un socio, o per impedimento o per qualunque altra causa non potrà soddisfare a quanto vien disposto all'Art. 21, non si sarà fatto togliere dal turno come all'art. 22, e non rimetterà avviso in tempo debito con apposito biglietto all'ufficio di presidenza, sarà sottoposto alla multa di L. 2 che andranno a vantaggio della Società, ovvero non gli saranno per un mese inviati gli atti della medesima.

Art. 27. Coloro che avranno letto i migliori componimenti, riceveranno dalla società 12 copie del loro lavoro appena che la medesima sarà in grado di stamparlo a proprie spese, e più copie del resoconto dell'adunanza in che la memoria fu letta.

Art. 28. Tutti gli altri soci riceveranno una sola copia degli atti stessi e dei componimenti, come all'art. 27; meno coloro che si sieno resi o morosi al pagamento, come all'art. 20, o non abbiano soddisfatto a ciò che prescrive l'art. 21, e determina l'art. 26.

Art. 29. Se per impreviste cause di salute, che siano verificabili, il socio di turno venga impedito nel giorno dell'adunanza, sarà esente da ciò che dispone l'art. 26, purchè ne renda avvisata la Presidenza al più presto possibile.

Art. 30. Ogni qualvolta un socio ordinario debba per

qualche tempo allontanarsi dal suo domicilio, sarà in obbligo di avvisarne con lettera l'ufficio di presidenza.

Art. 31. I soci dovranno rimettersi a tutto ciò che dai direttori degli uffici venga deciso relativamente agli studi della Società.

Art. 32. Se un socio mancherà agli statuti sociali, o sarà reprensibile per non regolare condotta, dovrà l'ufficio di presidenza renderne conto in iscritto nella prima adunanza amministrativa, affinchè il corpo deliberante stabilisca la pena da infliggersi al socio medesimo. Se però la mancanza fosse gravissima, potrà l'ufficio di presidenza assentare il mancante fino a che la Società non abbia con le debite forme deliberato in proposito.

Art. 33. Un socio ordinario che prenda domicilio fuori di Firenze, cessa di rispondere alla tassa imposta all'art. 19, prende il titolo di socio corrispondente, ed ha l'obbligo imposto dall'art. 38.

Art. 34. Qualora un socio o un membro della presidenza o delle commissioni domandi le sue dimissioni, non gli verranno accordate che in seguito ad approvazione della Società per iscrutinio segreto.

Art. 35. Nelle adunanze nessun socio potrà parlare prima di aver ottenuto dal presidente la parola.

Art. 36. Ogni socio è tenuto alla osservanza degli statuti sociali.

Art. 37. A soci onorari saranno elette, con approvazione della Società, le persone eminentemente versate nelle scienze, nelle lettere e nelle arti. A tale ordine di soci non incombe nessun obbligo.

Art. 38. I soci corrispondenti saranno pure eletti come all'art. 13, ed incombe loro l'obbligo una volta all'anno d'inviare un loro componimento, che sarà letto dal relatore dell'ufficio a cui lo scritto appartiene.

Art. 39. I soci corrispondenti son pregati a dar relazione di tutto ciò che accade nel loro paese, e che possa interessare la Società.

Art. 40. Nel caso che si trovassero a Firenze, potranno intervenire alle adunanze, e leggere da loro stessi i propri lavori.

Art. 41. Se un socio corrispondente venisse a Firenze e non si potesse trattener tanto da esser presente ad un'adunanza ordinaria per leggere un suo lavoro, potrà far domanda alla presidenza che gli conceda il favore di convocare un'adunanza straordinaria.

Art. 42. La presidenza concederà questo favore, quando il direttore dell'ufficio a cui si riferisce lo scritto, avrà dichiarato che il componimento meriti veramente la convocazione di un'adunanza straordinaria.

TITOLO III.

Dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 43. Dovrà formarsi nel seno della Società un Ufficio di presidenza, che veglierà al governo della medesima.

Art. 44. L'Ufficio di presidenza viene eletto per iscrutinio segreto dalla Società in Adunanza generale, e perchè i voti siau validi occorre che $^2/_3$ di essi siano favorevoli. In caso diverso si procede al ballottaggio.

Art. 45. Qualora la Società lo creda opportuno, potrà domandare la caduta dell'Ufficio di presidenza o di uno dei suoi membri prima del tempo stabilito; e s'intenderà accettata lo domanda qualora $^2/_3$ dei voti l'approvino.

Art. 46. L'Ufficio di presidenza durerà un anno.

Art. 47. L'Ufficio di Presidenza si compone di:

Un Presidente,
Un Vice Presidente,
Un Segretario degli Atti,
Un Segretario delle corrispondenze,
Un Tesoriere Provveditore,
Un Segretario Aggiunto,
Direttori e Relatori degli Uffici.

Art. 48. L'Ufficio di presidenza si adunerà tutte le volte che esso crederà opportuno, affine di vigilare il buono andamento della Società, e per l'ammissione di nuovi soci da proporsi a tutto il corpo sociale, come all'art. 16. Il presidente potrà convocare l'adunanza dell' Ufficio di presidenza, come pure potrà aver luogo dietro richiesta di due Direttori. Ognuna di queste adunanze dovrà, dal Segretario degli Atti, essere annunziata almeno due giorni avanti a tutti i componenti l' Ufficio di presidenza.

Art. 49. Per le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza sarà necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 50. Ognuno di questi però, se fosse da più forti ragioni impedito di recarsi all'adunanza, dovrà avvertire l' Ufficio di presidenza medesimo, e farsi rappresentare da uno de'suoi membri.

Art. 51. Sarà in facoltà dell' Ufficio di presidenza di convocare una o più adunanze generali, che dal Segretario degli Atti saranno annunziate a ciascun socio quattro giorni prima.

Art. 52. L'Ufficio di presidenza sarà pure tenuto alla osservanza di quanto viene disposto a riguardo dei soci agli art. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35 e 36.

TITOLO IV.

Del Presidente.

Art. 53. La carica di presidente dura un anno, scaduto il qual termine il medesimo individuo può essere riconfermato con un voto complessivo; oppure si può procedere ad una nuova nomina, come all'art. 44.

Art. 54. Il presidente ha diritto alla iniziativa degli affari riguardanti la Società.

Art. 55. Il presidente può convocare le adunanze dell' Ufficio della presidenza come si ha dall'art. 48.

Art. 56. Egli invigila il buon ordine delle cose; ed è suo speciale attributo l'osservanza delle leggi sociali ed il promuovere a suo potere il lustro e l'utile della Società.

Art. 57. Previene ed insieme col Vice-Presidente acquieta le discordie che possano insorgere fra i Soci.

Art. 58. Egli firma, unitamente al segretario degli Atti, i biglietti di ammissione e i diplomi per i nuovi soci e gli atti tutti di ciascuna adunanza.

Art. 59. Se per ragione di assenza o d'impedimento il presidente non potesse disimpegnare le proprie funzioni, per un certo spazio di tempo subentra provvisoriamente il Vice-Presidente; e qualora anche questi mancasse, disimpegnerà uno dei Direttori degli Uffici, a ciò eletto da tutto l'Ufficio di presidenza.

Art. 60. Il Presidente non ha che un solo voto; ma gli è concesso doppio quando non siano presenti che il numero necessario dei soci, meno uno, e che la votazione sia dichiarata d'urgenza.

TITOLO V.

Del Vice-Presidente.

Art. 61. La carica di Vice-Presidente dura un anno essa pure.

Art. 62. Le attribuzioni del Vice-Presidente saranno d'intervenire a tutte le adunanze, di supplire il Presidente, in caso di assenza del medesimo.

Art. 63. Nelle adunanze, ove per momentanea assenza, dovrà rappresentare il Presidente, avrà oltre al proprio voto quello ancora della carica che egli rappresenta. Nel qual caso incorre gli obblighi del Presidente stesso, come agli art. 56, 57 e 58.

Art. 64. Il Vice-Presidente aiuta il Presidente nell'acquietare le questioni personali, che possono insorgere fra i Soci, ed ha dopo di esso, diritto all'iniziativa degli affari sociali.

TITOLO VI.

Dei Segretarj.

§ 1. *Del Segretario degli Atti.*

Art. 65. La carica di Segretario degli Atti dura due anni, finito il primo dei quali cambierà le attribuzioni col Segretario delle Corrispondenze.

Art. 66. Ufficio del Segretario degli Atti è il compilare i processi verbali delle adunanze, dirigere le pubblicazioni della segreteria, trasmettere ai Soci gl'inviti per le adunanze, tener nota dei Soci ordinari, registrare il nome dei Soci e cassare quello degli espulsi. Finalmente deve firmare col Presidente i biglietti di ammissione ed i diplomi.

Art. 67. Gli atti della Società compilati in un libro, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario degli Atti.

Art. 68. Il Segretario degli Atti tiene il sigillo della Società, e se ne vale per tutti gli atti della medesima.

Art. 69. Egli prenderà appunto, in apposito libro, di tutte le risoluzioni prese dall'Ufficio di presidenza, ed avrà la custodia dell'originale dello Statuto.

§ 2. *Del Segretario delle Corrispondenze.*

Art. 70. La carica di Segretario delle Corrispondenze dura due anni, e si cambierà l'Ufficio suo dopo il primo anno, come all'art. 65.

Art. 71. Ufficio di questo Segretario è di tener carteggio coi soci corrispondenti, cogli onorari, che siano fuori di Firenze e con altre Società che hanno per oggetto la coltura de'nobili studi, e render conto dei doni che riceverà la Società da chiunque non avrà domicilio in Firenze. Invierà i biglietti di ammissione ed i Diplomi a tutti quei soci che non saranno ordinari.

Art. 72. In fine le attribuzioni tutte del Segretario degli Atti riguardano l'interno della Società; e quelli del Segretario delle Corrispondenze l'esterno della medesima.

TITOLO VII.

Del Tesoriere Provveditore.

Art. 73. La carica di Tesoriere provveditore dura un anno.

Art. 74. Egli incassa l'entrate della Società, e le erogherà nelle spese designate dall'Art. 118.

Art. 75. È sua incombenza di provvedere tutto ciò che può occorrere per la Società.

Art. 76. Firma le ricevute della tassa dei Soci e delle multe.

Art. 77. Firma tutti gli atti economici della Società.

Art. 78. Il Tesoriere Provveditore tiene un libro di entrata e di uscita come all'art. 6, rende conto nelle adunanze amministrative di tutto ciò che ha fatto nel trimestre, e presenta il bilancio di previsione per il trimestre venturo.

Art. 79. In caso di assenza del Tesoriere-Provveditore, disimpegna le funzioni di lui il segretario aggiunto.

Art. 80. Non potrà di sua sola iniziativa fare spese maggiori di L. 5; per quelle da 5 a 10 basterà il consenso dell'Ufficio di presidenza, e per quelle poi maggiori di 10 dovrà avere il consenso di tutta la Società.

Art. 81. In tutti i casi dovrà farsi fare dal Presidente un bono per ciò che deve pagare.

Art. 82. Dovrà pure farsi lasciare ricevuta di tutte le spese che eccedono le 5 lire.

TITOLO VIII.

Del Segretario aggiunto.

Art. 83. Questa carica dura un anno.

Art. 84. Il Segretario aggiunto aiuta i due Segretari, il Tesoriere Provveditore e il Bibliotecario nei casi straor-

dinari e in tutte quelle operazioni che possono riuscire troppo gravose ai suddetti.

Art. 85. Quando il Segretario aggiunto rappresenta uno dei segretari, od il Tesoriere Provveditore, oltre il voto che ha come socio, avrà anche quello che si compete alla carica da lui rappresentata.

TITOLO IX.

Dei Direttori degli Uffici.

Art. 86. La carica di Direttore dura un anno come le altre.

Art. 87. I Direttori saranno eletti con iscrutinio segreto dall'Ufficio che dovranno presiedere.

Art. 88. Essi regolano gli studi della Società, ed ognuno di essi rivedrà, con i componenti l'Ufficio che presiede, le memorie che loro verranno inviate prima di esser lette, come all'art. 24.

Art. 89. Ai Direttori incombe l'obbligo di esaminare quei componimenti che gli verranno inviati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 90. Ogni Direttore terrà nota in apposito libro di tutti gli scritti che gli verranno presentati, notare il nome dell'autore, se questi è socio ordinario, onorario, corrispondente o candidato, il tema del componimento ed il giorno in cui fu presentato e reso.

Art. 91. Tutte le volte che un Direttore restituisce un componimento farà firmare la persona a cui lo consegna, in un'apposita colonna del suo libro, per proprio discarico di fronte alla Società.

Art. 92. Ogni semestre i Direttori giudicheranno quali siano i migliori scritti che saranno stati letti nelle adunanze ordinarie trascorse, per riprodurli in quelle speciali.

Art. 93. Sarà cura di ciascun Direttore il promuo-

vere, per quanto gli sarà possibile, l' incremento di tutta la Società col mezzo degli studi riguardanti la carica affidatagli.

Art. 94. I Direttori potranno convocare l' adunanza dell' Ufficio di presidenza, come all'art. 48, e quelle straordinarie quando se ne presenti l'opportunità.

Art. 95. Essi comunicheranno ai soci le loro risoluzioni per mezzo del relatore dal loro Ufficio.

Art. 96. Se alcuno dei Direttori, o per causa di salute, o per altri impedimenti, dovesse sospendere l'esercizio delle proprie funzioni, potrà scegliere, nel proprio Ufficio, un sostituto in altro socio, che però dovrà essere approvato dall' intero corpo sociale.

TITOLO X.

Dei Relatori degli Uffici.

Art. 97. Questa carica si rinnuova ogni anno.

Art. 98. I Relatori dovranno essere eletti ognuno dal proprio Ufficio.

Art. 99. Al relatore incombe l' obbligo di leggere le risoluzioni dei Direttori, tutti i componimenti dei soci corrispondenti, dei soci ordinari che vorranno restare incogniti, di coloro che presenteranno dei lavori per divenire soci ordinari, ed i lavori che verranno mandati dalle Società corrispondenti.

TITOLO XI.

Delle Commissioni.

Art. 100. Ogni Ufficio nominerà nel suo seno una Commissione composta di un numero d' individui a seconda del bisogno di ciascun ufficio, per dar ragguaglio all' Ufficio loro di tutto ciò che può interessare la Società, come sarebbero le scoperte, le nuove pubblicazioni ec.

Art. 101. Queste Commissioni si rinnoveranno ogni sei mesi.

Art. 102. Le Commissioni temporarie, che debbono occuparsi di un solo atto della Società, dovranno essere elette da tutto il corpo sociale, con iscrutinio segreto.

TITOLO XII.

Degli Uffici.

Art. 103. La Società sarà divisa in Uffici.

Art. 104. Gli Uffici saranno in numero di tre:

1. *Scienze astratte e positive*,
2. *Letteratura e Storia*,
3. *Arti, Manifatture e Commercio.*

Art. 105. Ogni Socio potrà appartenere a quell'Ufficio a cui è maggiormente inclinato; ma non potrà appartenere a più di uno.

Art. 106. Gli Uffici s'incaricano di giudicare tutti quegli scritti che ad essi verranno dall'Ufficio di Presidenza indirizzati, come all'art. 24, e debbono autorizzarne la lettura.

TITOLO XIII.

Della Biblioteca e del Bibliotecario.

Art. 107. La Biblioteca della Società sarà formata dei doni che ad essa verranno fatti, di ciò che le sarà possibile acquistare, degli atti della Società, dei lavori fatti dai Soci e dei cambi delle Accademie corrispondenti.

Art. 108. Quando la Biblioteca avrà raggiunto un numero considerevole di volumi, sarà eletto un Bibliotecario.

Art. 109. Il Bibliotecario è responsabile di fronte alla Società, della Biblioteca.

Art. 110. D'accordo col Tesoriere Provveditore cercherà, con economia, di acquistare tutte quelle opere, che più possano essere utili alla Società.

Art. 111. Il Bibliotecario numererà e classificherà i volumi, e terrà un catalogo dei medesimi.

Art. 112. Terrà un libro nel quale segnerà il nome di tutti i Soci, che approfitteranno de' volumi, ed il titolo dei medesimi.

Art. 113. Il Bibliotecario od il Segretario aggiunto, saranno presenti tutto il tempo che la Biblioteca starà aperta.

Art. 114. Il Bibliotecario rilascierà una ricevuta a chi farà qualche dono alla Biblioteca, perchè, nel caso che la Società per una causa qualunque dovesse sciogliersi, i doni possano ritornare a chi gli fece.

Art. 115. La Biblioteca starà aperta tutti i Giovedì, le Mezze feste e le Feste dalle 10 ant. alle 1 pom.

Art. 116. Tutti i Soci hanno diritto di approfittare dei libri della Biblioteca; ma non potranno trasportarli altrove.

TITOLO XIV.

Parte Economica.

Art. 117. Le rendite della Società consistono nelle tasse de' soci e nelle multe che possano sborsare i medesimi, come è accennato agli art. 19, 20 e 26.

Art. 118. Le spese della Società consistono:

1. Negli stampati (lavori dei soci, resoconti, diplomi, avvisi ec.);
2. Nella paga di un custode;
3. Nella compra dei libri per la Biblioteca;
4. Nella pigione di un Uffizio;
5. Nelle spese di cancelleria e posta;
6. Nelle spese straordinarie.

TITOLO XV.

Delle Adunanze ordinarie e speciali.

Art. 119. Le Adunanze ordinarie avranno luogo una volta al mese in giorno di Domenica; le speciali ogni sei mesi in un giorno da stabilirsi dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 120. Dette Adunanze ordinarie e speciali sono pubbliche.

Art. 121 Nelle Adunanze, tanto ordinarie quanto speciali non potranno le materie che la Società coltiva, esser trattate con tale difficoltà da non poter riescire eccessibili che all'intelletto di coloro, che in quella parte di scibile siano estesamente versati. Così tutto sarà ridotto alle debite misure affinchè possa tornare a vantaggio della Società.

Art. 122. Sono assolutamente proibite le controversie teologiche, le discussioni di politica e degli atti del Governo, gli scritti osceni e le satire personali.

Art. 123. Se qualcuno dei Soci variasse nell'Adunanze il tema della lettura presentata ai Direttori, e se per incidenza ancora venisse a trattare delle cose vietate nell'articolo antecedente, potrà il Presidente od il Direttore interdirgli la lettura. Sarà quindi in facoltà dell'Ufficio di Presidenza di sospenderlo dai diritti accordatigli dal presente Statuto, ed incorrerà ai rigori prescritti dall'art. 32.

TITOLO XVI.

Delle Adunanze generali, amministrative e straordinarie.

Art. 124. Ogni 3 mesi si terrà un'Adunanza amministrativa, nella quale il Tesoriere Provveditore presenterà lo

stato finanziario della Società, il bilancio preventivo del futuro trimestre, e farà approvare dalla Società le spese occorrenti nel trimestre medesimo.

Art. 26. Il giorno nel quale dovrà farsi l'Adunanza amministrativa sarà fissato dall'Ufficio di Presidenza, e ne sarà dato avviso alla Società quattro giorni avanti.

Art. 127. Alla fine di ciascun anno si terrà un'Adunanza generale, nella quale sarà riepilogato tutto ciò che fu fatto e stabilito in tutte le Adunanze amministrative. Saranno rielette le cariche, e sarà deciso su qualche affare riguardante la Società. I Soci ne saranno avvisati quattro giorni avanti.

Art. 128. Potranno ancora esser convocate delle Adunanze straordinarie dietro deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, come all'Art. 6, dietro richiesta di due Direttori, di 5 Soci, di una Commissione, o di un Socio corrispondente come all'Art. 41. Il Presidente a seconda dell'importanza della medesima adunerà la Società al più presto possibile.

Art. 129. Alle Adunanze amministrative, generali e e straordinarie, non potranno intervenire che i soli Soci ordinari. Potranno soltanto esser pubbliche le straordinarie, nel caso osservato all'Art. 41.

TITOLO XVII.

Delle votazioni.

Art. 130. I modi di votazione son tre; per appello nominale, per iscrutinio segreto, per alzata e seduta.

Art. 131. Perchè le Adunanze generali e amministrative siano legali bisogna che si trovino presenti la metà dei Soci più uno.

Art. 132. Gli scrutini si possono fare per mezzo di voti segreti con palle bianche e nere; le nere approvano, le bianche negano.

Art. 133. Perchè una proposta sia approvata, occorre che la metà più uno dei votanti approvi.

Art. 134. In caso di parità di voti, la proposta è rigettata.

Art. 135. Il socio può nonostante per tre volte riportare in campo la sua proposta.

Dato a Firenze dalla R. Scuola Normale maschile, sede della Società, Marzo 1866.

V.° Il Presidente